Allegato "B" del REPERTORIO N. 26743 RACCOLTA N. 11671 STATUTO

Art. 1


COSTITUZIONE

- 1. E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere", in sigla "FIASO".
- 2. L'Associazione ha la sede nazionale in Roma e si articola in sezioni territoriali a dimensione regionale o di Provincia Autonoma rette da un Coordinatore regionale nominato dagli associati della stessa regione o provincia autonoma.
- 3. L'Associazione può istituire, altresì, uffici, rappresentanze, delegazioni e sedi secondarie in località italiane ed estere ove particolari esigenze associative lo richiedano.

Art. 2

SCOPO

- 1. FIASO ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi istituzionali dei soci in ogni contesto regionale, nazionale, europeo ed internazionale, e concorre alla qualificazione, al miglioramento e allo sviluppo del sistema pubblico di assistenza sanitaria.
- 2. A tal fine l'Associazione, a titolo meramente esemplificativo:
- interloquisce e collabora con le amministrazioni nazionali, regionali e locali in ogni sede in cui vengano assunte decisioni significative per il Servizio Sanitario Nazionale;
- può aderire ad altre associazioni e/o enti o istituzioni sia nazionali che internazionali che perseguano obiettivi comuni o coordinati e/o connessi a quelli associativi;
- promuove azioni tendenti al rafforzamento del "sistema a-ziendale";
- tutela gli interessi e le esigenze degli associati quale rappresentante dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione collettiva di lavoro a livello nazionale e regionale, fornendo anche la propria presenza e/o assistenza nell'ambito della stipulazione di accordi e contratti collettivi a livello decentrato;
- accredita i soci nei confronti delle istituzioni e dei soggetti culturali ed economici di riferimento utilizzandone le capacità progettuali e valorizzandone le risorse professionali, intellettuali ed umane;
- favorisce ed incrementa la collaborazione tra gli associati anche attraverso lo scambio e la diffusione di conoscenze ed esperienze;
- promuove "Laboratori di Ricerca", "Osservatori", "Gruppi di Lavoro" e ogni altra iniziativa utile allo sviluppo del modello aziendale in sanità e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività;
- favorisce e divulga studi, ricerche, sperimentazioni ed esperienze promuovendo e realizzando i necessari ed opportuni



strumenti di supporto quali pubblicazioni periodiche e/o monografiche, servizi informatici e telematici, convegni, seminari;

- promuove ogni opportuna iniziativa di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori degli associati anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni scientifiche ed universitarie;
- promuove lo sviluppo del processo di aziendalizzazione come miglioramento nella programmazione e nella gestione dei servizi sanitari secondo logiche di efficienza, efficacia ed e-conomicità, anche in collaborazione con organismi nazionali ed internazionali che svolgano attività qualificate nel settore;
- promuove forme di rappresentanza del "top" e del "middle management" attraverso la costituzione di un forum permanente al quale possono aderire società scientifiche, associazioni professionali nonchè singoli professionisti che operano o hanno operato nelle Aziende sanitarie o in rapporto con esse.
- 3. Per il raggiungimento dei propri fini, FIASO valorizza la partecipazione e la collaborazione attiva di tutte le proprie componenti associative, il lavoro di gruppo, il diretto coinvolgimento degli associati e dei rispettivi "management" nei singoli progetti e programmi di intervento.

Art. 3

SOCI

- 1. Possono far parte dell'Associazione:
- a) le Aziende Sanitarie Locali; b) le Aziende Ospedaliere; c) le Aziende Ospedaliero-universitarie; d) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; e) gli Istituti Zooprofilattici, nonché tutte le istituzioni, le fondazioni, le agenzie, e comunque gli organismi pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, che erogano, in via esclusiva e/o prevalente, prestazioni sanitarie e/o servizi di supporto nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
- 2. Possono altresì essere associati a FIASO, le aggregazioni, in ogni loro forma, di soci o di soggetti che possiedono le qualità previste per essere soci, attraverso la costituzione di nuovi soggetti quali enti, consorzi, associazioni, società e/o fondazioni.
- 3. Inoltre, possono aderire alla FIASO enti e Aziende sanitarie e ospedaliere estere di natura e finalità pubblica che siano di lingua, cultura e tradizione italiana.
- 4. La qualità di associato non è trasmissibile.

Art. 4

ADESIONE

1. I soggetti che intendono divenire soci della FIASO, devono presentare domanda di adesione sottoscritta dal loro legale rappresentante al Comitato di Presidenza dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta ovvero fax ovvero posta elettronica certificata.

- 2. Nella domanda, l'aspirante associato deve dichiarare di conoscere e accettare lo statuto associativo, il codice etico e gli eventuali regolamenti interni, ed indicare la propria sede e la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale, nonchè formulare espresso impegno al versamento dei contributi associativi ed al rispetto di tutte le deliberazioni degli organi sociali.
- 3. Sulla domanda di adesione delibera il Comitato di Presidenza che provvede a comunicare al richiedente l'eventuale accettazione specificando le modalità di versamento del contributo associativo.
- 4. Il contributo annuale per gli iscritti deve essere versato entro e non oltre il 30 (trenta) giugno dell'anno sociale. Per i nuovi iscritti, il contributo deve essere versato nei modi e nei termini comunicati o, in mancanza, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di accettazione della domanda.
- 5. La qualità di associato si assume con decorrenza dal versamento del contributo. In conseguenza di detto adempimento il richiedente è iscritto nel libro soci dell'Associazione ed entra a far parte della sezione territoriale regionale FIASO relativa al territorio in cui ha sede.
- 6. Il contributo associativo è unitario, annuale e non frazionabile, indipendentemente dalla data di ingresso nell'Associazione.
- 7. Laddove la domanda di adesione sia inoltrata negli ultimi due mesi dell'esercizio sociale, il contributo è dovuto a decorrere dall'esercizio successivo.
- 8. Gli associati hanno la facoltà di recedere dalla Federazione entro il mese di ottobre di ciascun anno, con le modalità previste dall'art. 5 comma 5. Nel caso in cui la comunicazione di recesso dovesse pervenire alla Federazione oltre il mese di ottobre, l'associato recedente sarà obbligato a versare la quota associativa stabilita per l'anno successivo, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 4 dello statuto.

Art. 5

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO

- 1. Il rapporto associativo si scioglie per decadenza, esclusione o per recesso dell'associato.
- 2. L'associato decade quando perde il requisito di ammissione previsto nello statuto.
- 3. Il mancato pagamento dei contributi associativi nei modi e termini stabiliti costituisce grave inadempimento legittimante l'esclusione.
- 4. L'esclusione è disciplinata ai sensi del successivo art.
- 5. Il recesso dall'Associazione deve essere comunicato dal socio recedente al Comitato di Presidenza presso la sede dell'Associazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso



di ricevimento o altro mezzo equivalente.

- 6. Il recesso ha efficacia nel momento in cui la relativa comunicazione giunge all'Associazione, ma non libera l'associato dagli obblighi assunti verso la medesima fino a quella data, né dall'obbligo del versamento del contributo relativo all'esercizio in corso.
- 7. Lo scioglimento del rapporto non libera l'associato dall'obbligo di pagamento del contributo maturato sino alla decisione di esclusione, né dagli altri obblighi assunti verso l'Associazione.

Art. 6

ELENCO ASSOCIATI

- 1. L'elenco degli associati è tenuto dal Comitato di Presidenza dell'Associazione che ne delega la cura ad uno dei Vice Presidenti.
- 2. Nel predetto elenco deve essere indicato il nominativo di ciascun socio, la sua sede e la data di adesione all'Associazione, nonchè l'eventuale scioglimento del rapporto associativo, con la relativa data di decorrenza.
- 3. Il socio ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni intervenute nella rappresentanza legale o nella sede entro gg. 15 (quindici) dal verificarsi dell'evento.
- 4. Tutte le comunicazioni associative comprese le convocazioni degli organi statutari debbono essere inviate presso la sede risultante nell'elenco degli associati, che deve pertanto intendersi quale domicilio eletto dal socio per tutti i rapporti con l'associazione.

Art. 7

SEDI DI RECAPITO

- 1. Ai fini di tutte le comunicazioni in entrata ed in uscita tra FIASO e gli associati, comprese le convocazioni dell'Assemblea e degli altri Organi, viene di norma utilizzato il sistema fax o posta elettronica certificata.
- 2. A tale scopo, all'atto dell'adesione, l'associato indica il numero di fax e l'indirizzo e-mail cui indirizzare le co-municazioni. Altrettanto indica FIASO nei confronti dell'associato. Il rapporto di invio rappresenta piena prova di ricevimento.
- 3. Tali dati vengono riportati nell'Elenco degli associati, a disposizione delle comunicazioni degli associati anche tra di loro.

Art. 8

ORGANI ASSOCIATIVI

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio Sindacale;

f) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- 1. L'Assemblea è composta da tutti coloro che risultano iscritti nell'Elenco degli Associati; hanno diritto di voto solo coloro i quali, alla data fissata per l'adunanza, risultino in regola con il versamento dei contributi dovuti, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4.
- 2. I soci partecipano all'Assemblea per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti o di loro delegati.
- 3. La delega può essere rilasciata al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo o ad altro membro della Direzione aziendale, ovvero ad altro Associato.
- 4. La delega deve essere rilasciata per iscritto e deve essere allegata agli atti sociali. Non può essere rilasciata per più di una Assemblea e non può contenere limitazioni di sorta.
- 5. Nessun socio può rappresentare in Assemblea più di cinque associati.

Art. 10

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è convocata per e-mail ovvero fax ovvero posta elettronica certificata, dal Presidente dell'Associazione specificando luogo, giorno, ora dell'adunanza e ordine del giorno. La convocazione dovrà essere portata a conoscenza degli associati almeno dieci giorni prima della data indicata nell'adunanza.
- 2. Con il medesimo avviso può essere data comunicazione anche dell'eventuale adunanza in seconda convocazione, ma quest'ultima non potrà mai essere convocata nello stesso giorno della prima.
- 3. L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria e/o straordinaria.
- 4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, fatta salva la facoltà della stessa di indicare in qualsiasi momento altro soggetto a presiederla. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario indicato dall'Assemblea stessa, anche al di fuori dei propri componenti, con il compito di coadiuvare il Presidente nella redazione del verbale della seduta. In caso di Assemblea straordinaria la nomina del segretario non ha luogo, in quanto è un Notaio il soggetto preposto alla redazione del verbale.
- 5. Il verbale dell'adunanza assembleare è conservato agli atti dell'Associazione unitamente al foglio presenze ed alle eventuali deleghe legittimanti la partecipazione all'Assemblea.

Art. 11

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria determina l'indirizzo politico e strategico e la programmazione generale delle attività dell'Associazione, e delibera in ordine alle materie ad essa

riservate dalla legge e dal presente statuto, nonchè su ogni altro argomento che il Presidente o il Comitato di Presidenza o il Comitato Direttivo ritengano di sottoporre alla sua approvazione.

- 2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità, e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo dell'Associazione, ed entro il dodicesimo mese dell'esercizio per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo dell'Associazione. Entrambi i bilanci sono predisposti dal Comitato di Presidenza.
- 3. In caso di decadenza di uno o più componenti del Comitato di Presidenza, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro sei mesi dalla data di decadenza per procedere alla nomina dei nuovi membri del Comitato di Presidenza.
- 4. All'Assemblea ordinaria, oltre all'approvazione dei progetti di bilancio, è rimesso il compito di nominare gli Organi. All'atto della nomina del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, l'Assemblea ne individua anche i Presidenti.
- 5. L'Assemblea deve comunque essere sempre convocata, entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla richiesta formulata da un numero di associati rappresentanti almeno un decimo dei soci iscritti nell'elenco di cui all'art. 6, con specifica indicazione delle materie da trattare e solo se queste siano di competenza dell'Assemblea
- 6. In quest'ultima ipotesi, in caso di inerzia del Presidente, sarà il Collegio Sindacale a provvedere alla convocazione.
- 7. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione personale o per delega di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'organo assembleare delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, indipendentemente dal loro numero.

Art. 12

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea straordinaria nomina il o i liquidatori dell'Associazione conferendo loro i relativi poteri e delibera, se del caso, sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- 3. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno un quarto dei soci a-

venti diritto al voto e delibera a maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto di voto.

4. Ai fini della deliberazione dello scioglimento anticipato dell'Associazione e della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 13

COMITATO DIRETTIVO

- 1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dai componenti il Comitato di Presidenza, nonchè dai Coordinatori regionali o loro delegati.
- 2. Alle riunioni del Comitato Direttivo sono invitati i componenti del Collegio Sindacale.
- 3. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 4. Tutti i membri del Comitato Direttivo devono essere scelti tra i rappresentanti legali degli associati.
- 5. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, e ogniqualvolta il Presidente lo ritiene necessario o quando vi sia richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti.
- 6. Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente, per e-mail ovvero fax ovvero posta elettronica certificata almeno quattro giorni prima della adunanza.
- Nella convocazione deve essere indicato luogo, giorno e ora della seduta.
- 7. L'adunanza del Comitato Direttivo e la partecipazione alla stessa da parte dei membri può essere effettuata anche per videoconferenza.
- 8. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza alla riunione di almeno metà dei propri membri, e delibera a maggioranza dei partecipanti.

Art. 14

POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO

- 1. Il Comitato Direttivo è investito di poteri di indirizzo e governo della Federazione per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale, eccezione fatta per quelli che la legge o il presente Statuto riservino ad altri Organi, ai quali può comunque formulare proposte dirette all'adozione di provvedimenti di loro competenza, e rispetto ai quali ha poteri di controllo e verifica dell'operato. Esso emana le direttive cui gli organi esecutivi devono attenersi nel loro operato.
- 2. Il Comitato Direttivo determina, in relazione alle esigenze dell'Associazione, l'ammontare dei contributi annuali e di quelli straordinari.
- 3. Il Comitato Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza, può stabilire un contributo di ammontare diverso tenendo conto di specifiche situazioni da valutare caso per caso e per un tempo non superiore ad un anno.



- 4. Il Comitato Direttivo nomina il Tesoriere dell'Associazione tra i Vice Presidenti.
- 5. Il Comitato Direttivo può costituire gruppi di lavoro o di studio su tematiche specifiche, coordinato da uno dei suoi membri o da altro socio FIASO, ed aperti alla partecipazione sia di soci che di terzi.
- **6.** Il Comitato Direttivo è competente a deliberare sull'esclusione degli associati, su proposta dei Probiviri.

Art. 15 PRESIDENTE

- 1. Il Presidente ed i Vice Presidenti vengono eletti dall'Assemblea degli associati, rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.
- 2. Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; a lui spetta altresì il potere di nominare i difensori dell'Associazione. Egli sovrintende al coordinamento politico-istituzionale dell'attività dell'Associazione e degli organi di questa.
- 3. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato Direttivo, del Comitato di Presidenza e dell'Assemblea.
- 4. Il Presidente può delegare al Vice Presidente Vicario e agli altri membri del Comitato di Presidenza specifiche funzioni di sua competenza.

Art. 16

COMITATO DI PRESIDENZA

- 1. Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente e da n. 8 (otto) componenti di nomina assembleare con funzione di Vice Presidenti. Esso è l'organo esecutivo dell'Associazione, cui spetta di agire in conformità alle delibere assunte dal Comitato Direttivo dell'Associazione e di sovrintendere alle attività dei gruppi di lavoro o di studio, degli osservatori o commissioni, nonché all'attività dei delegati dal Comitato Direttivo per aree tematiche.
- 2. Il Comitato di Presidenza è investito dei più ampi poteri di gestione ed amministrazione ordinaria dell'Associazione, e può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale, entro il limite di spesa fissato dal regolamento di organizzazione, salvo riferire periodicamente al Comitato Direttivo sul proprio operato.
- 3. Il Comitato di Presidenza può formulare proposte motivate al Comitato Direttivo volte all'adozione, da parte di questo, di delibere eccedenti la propria competenza. Il Comitato di Presidenza dà comunque esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo concernenti atti di straordinaria amministrazione.
- 4. Sono di competenza del Comitato di Presidenza tutti gli atti costitutivi o risolutivi di rapporti di lavoro dipendente.
- 5. Il Comitato di Presidenza nomina al proprio interno un Vice Presidente Vicario che svolge le funzioni di supplenza del

Presidente e quelle a lui delegate dal Presidente e/o dal Comitato di Presidente, cui riferisce e risponde.

- 6. Il Presidente può delegare agli altri Vice Presidenti il compimento di specifiche funzioni e/o incarichi.
- 7. Il Comitato di Presidenza è validamente costituito con la presenza alla riunione di almeno metà dei propri membri, e delibera a maggioranza dei partecipanti.
- 8. Il Comitato di Presidenza può delegare ai Vicepresidenti il compito di sovrintendere ad un settore o area tematica dell'attività associativa determinando, altresì, i poteri e le facoltà loro conferiti, precisando i limiti della delega attribuita.
- 9. Il Comitato di Presidenza delibera sulla costituzione di "Laboratori di Ricerca", "Osservatori", "Gruppi di Lavoro", su tematiche specifiche, al fine di rispondere agli scopi di cui all'art. 2, comma 2.
- 10. Il Comitato di Presidenza delibera sull'ammissione di nuovi soci e sul recesso di soci dimissionari.

Art. 17

COLLEGIO SINDACALE

- 1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea tra soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Contabili. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 2. Il Collegio Sindacale procede almeno trimestralmente alla verifica delle consistenze di cassa dell'Associazione e partecipa alle adunanze sia dell'Assemblea che del Comitato Direttivo.
- 3. Il Collegio Sindacale redige una relazione contenente valutazioni sul progetto di bilancio sia preventivo che consuntivo dell'Associazione predisposto dal Comitato di Presidenza. Dette relazioni sono unite ai predetti progetti di bilancio e presentate ai soci alle assemblee chiamate ad approvarli.

Art. 18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dall'Assemblea di cui uno con funzioni di Presidente.
- 2. Può assumere la carica di Proboviro chi riveste la qualifica di legale rappresentante di un associato, o chi la abbia rivestita.
- 3. Il Collegio dei Probiviri **aggiorna** il Codice **etico della** Federazione e ne sottopone gli aggiornamenti all'approvazione dell'Assemblea.
- 4. Il Collegio dei Probiviri **può intervenire** nelle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra uno o più associati e FIASO.
- 5. Ha il potere di proporre al Comitato direttivo la sanzione dell'esclusione di cui all'art. 14, 5° comma.

- **6.** In caso di controversia tra gli associati, questi possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, che giudicano quali amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità.
- 7. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato, salvo diversa decisione del Collegio dei Probiviri.
- 8. La decisione del Collegio è vincolante e inoppugnabile per tutti gli associati.
- 9. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
- 10. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 19

MISURE SANZIONATORIE

- 1. Le misure sanzionatorie sono:
- a) il richiamo;
- b) la sospensione;
- c) l'esclusione.
- 2. Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.
- 3. La sospensione è inflitta per gravi mancanze, ovvero in caso di recidiva delle violazioni commesse.
- 4. L'esclusione è inflitta qualora l'associato:
- a) violi gravemente e reiteratamente le deliberazioni degli organi associativi;
- b) assuma iniziative che si pongano in grave contrasto con gli indirizzi assunti dall'Associazione;
- c) sia gravemente inadempiente agli impegni assunti verso l'Associazione.
- 5. L'adozione delle misure sanzionatorie sono di competenza del Comitato Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri.

Art. 20

DECADENZA E PROROGATIO

- 1. Tutte le cariche, ad eccezione di quella di Proboviro nonchè di componente del Collegio Sindacale, sono ricoperte in ragione del fatto di rivestire la qualifica di legale rappresentante di un associato.
- 2. Con la perdita di tale qualifica o con la perdita da parte dell'ente rappresentato dei requisiti per rivestire la qualifica di associato ai sensi dell'art. 3, l'interessato decade dalla carica.
- 3. Tuttavia la carica viene dallo stesso mantenuta in regime di prorogatio fino all'elezione del nuovo rappresentante da parte dell'Organo competente che deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di decadenza.

Art. 21

GRATUITA' E RIMBORSO SPESE

1. Tutte le cariche **degli organi statutari** sono rivestite a titolo gratuito, salvo che non sia altrimenti disposto dal-l'Assemblea degli associati.

- 2. I membri degli organi sopra menzionati hanno diritto al rimborso delle spese vive a piè di lista, da parte dell'Associazione per le attività svolte in funzione della loro carica in rappresentanza della FIASO.
- 3. I soggetti delegati, incaricati o indicati dagli associati alla partecipazione delle attività dell'Associazione (convegni, gruppi di lavoro e di studio, commissioni o osservatori) vi partecipano a spese dell'associato che li ha incaricati, nominati o indicati.

Art. 22

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare, inizia, pertanto il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23

BILANCIO

- 1. Il Comitato di Presidenza redige annualmente un progetto di bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il 30 dicembre di ciascun anno ed un progetto di bilancio consuntivo che sottopone all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno immediatamente successivo.
- 2. Tanto il progetto di bilancio preventivo quanto quello consuntivo devono essere depositati e posti a disposizione presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza assembleare onde consentire a tutti gli associati di prenderne visione ed estrarne copia.
- 3. Ad entrambi i progetti di bilancio deve essere allegata la relazione del Collegio Sindacale. Detta relazione deve essere depositata unitamente ai progetti di bilancio per il tempo previsto in riferimento al deposito di questi.

Art. 24

PATRIMONIO

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi versati dagli associati nonchè da ogni e qualsiasi altro contributo o bene comunque acquisito dall'Associazione.
- 2. L'ammontare dei contributi è determinato dal Comitato Direttivo. In ogni caso, l'ammontare del contributo annuale, e salvi i contributi straordinari necessari al pareggio del bilancio consuntivo, non potrà mai essere inferiore a quanto risulti dalla suddivisione in parti eguali tra gli associati del preventivo di spesa approvato in sede di bilancio preventivo aumentato del 15% (quindici per cento)
- 3. Concorrono a formare il patrimonio dell'Associazione tutti i residui attivi di gestione che risultassero dalle attività associative o le altre utilità conseguite a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione è destinato esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse ai sensi del d.leg. n. 460 del 4/12/97 e successive modificazioni, che si ritengano utili e/o necessa-

rie per il raggiungimento dello scopo associativo.

- 4. In nessun caso il patrimonio associativo può essere ripartito (nemmeno parzialmente) tra gli associati, divieto che permane anche in caso di scioglimento dell'ente o di scioglimento del rapporto per esclusione o recesso.
- 5. Nell'ipotesi di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio associativo che residui successivamente al saldo dei debiti e all'estinzione di tutte le passività, sarà devoluto a diverso ente, scelto dal Ministro della Salute, che persegua finalità analoghe a quelle della FIASO, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che decida di devolvere il patrimonio associativo a fini di pubblica utilità o ad un ente specifico.

Art. 25

ORGANIZZAZIONE DELLA TECNOSTRUTTURA

- 1. Il Comitato Direttivo approva il regolamento interno di organizzazione nel quale vengono indicate le posizioni direttive della Tecnostruttura le norme di funzionamento e di valutazione.
- 2. A capo della Tecnostruttura è prevista la figura di un Direttore.
- 3. Il Direttore:
- ha la responsabilità di organizzare le attività della Federazione in modo da raggiungere gli obiettivi fissati dagli organi della stessa;
- sovraintende e dirige la Tecnostruttura e ne valuta i risultati raggiunti;
- agisce su delega della Presidenza nei rapporti interni ed esterni.

Art. 26

SEZIONI REGIONALI

- 1. L'Associazione si articola in sezioni territoriali a dimensione regionale o di Provincia Autonoma, che hanno lo scopo di rappresentare l'Associazione presso le realtà locali.
- 2. Le sezioni territoriali regionali riuniscono gli associati che hanno la sede e svolgono la propria attività in una determinata regione.
- 3. Ogni sezione regionale nomina il **proprio** Coordinatore con funzioni di rappresentante della FIASO sul territorio e di delegato degli associati della regione presso l'Associazione nazionale.
- 4. Il Coordinatore regionale viene nominato dalla sezione regionale ed è membro di diritto del Comitato Direttivo.
- 5. In caso di mancata nomina del Coordinatore regionale da parte della sezione regionale, il Comitato di Presidenza provvede ad affidare in via temporanea la funzione ad uno dei soci in attesa che la nomina sia formalizzata dalla sezione regionale.
- 6. Le sezioni territoriali operano su delega del Comitato di Presidenza, e nei limiti di detta delega espressa, possono

impegnare la sezione e l'Associazione nei confronti dei terzi.

7. Il Coordinatore regionale promuove attività specifiche sotto forma, a titolo esemplificativo, di eventi, manifestazioni, seminari, utilizzando il logo FIASO, previa autorizzazione del Comitato di Presidenza.

Art. 27

COMMISSARIAMENTO

- 1. Il Comitato Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, ha facoltà in qualsiasi momento di sostituire, con un commissario, il Coordinatore della sezione regionale dell'Associazione, determinando i poteri e la durata dell'incarico. Allo scadere di detto incarico il commissario dovrà convocare in seduta i componenti della sezione regionale al fine di procedere alla nomina del nuovo Coordinatore. In ogni caso la durata dell'incarico non può essere superiore a giorni 90 (novanta) prorogabili unicamente, nel massimo, per ulteriori 90 (novanta).
- 2. Il Commissario rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi nell'ambito territoriale regionale di appartenenza del Coordinatore revocato.
- 3. Per effetto della revoca il Coordinatore revocato perde il diritto di essere membro del Comitato Direttivo; detto ruolo non viene peraltro ricoperto dal commissario, onde nelle more del commissariamento il quorum costitutivo e deliberativo dell'organo viene proporzionalmente modificato.
- 4. La facoltà di commissariamento può essere esercitata dal Comitato Direttivo per gravi motivi e comunque nei seguenti casi:
- a) violazione dello Statuto e delle direttive emanate dall'Associazione;
- b) sopraggiunta incompatibilità del Coordinatore con le disposizioni previste dal D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni per l'assunzione della carica di rappresentante legale nel caso di Aziende sanitarie pubbliche;
- c) violazione delle norme del Codice etico della Federazione;
- d) dimissioni o decadenza del Coordinatore dalla carica rivestita nell'ente associato.

Art. 28

REGOLAMENTI

1. Tutti i regolamenti dell'Associazione sono predisposti dal Comitato di Presidenza e devono essere approvati dal Comitato Direttivo.

Art. 29

CONTROVERSIE

1. Al di fuori dei casi previsti all'art. 18, comma 4, la competenza in caso di controversia è del Foro di Roma.

Art. 30

RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge e di regolamento vigenti.

F.to Francesco Ripa di Meana Natale Votta Notaro

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR NATALE VOTTA, NOTARO IN ROMA CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI N.) FOGLI E' CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI.

ROMA, 5 SETTEMBRE 2016

